

San Marino, lì 20 dicembre 2011/1711 d.F.R.

Prot. n. 00617 – 20/12/2011 – 18-05

DIRETTIVA AMMINISTRATIVA

A partire dal 22 dicembre 2011, le domande di brevetto, marchio o disegno industriale presentate all'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi dovranno essere depositate in n. 3 esemplari (1 originale + 2 copie) e redatte sui moduli predisposti dall'USBM, scaricabili sul sito internet ww.usbm.sm (ciò in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 5, della legge 5 dicembre 2011 n. 189)¹.

Ai sensi dell'art. 31 della legge 5 ottobre 2011 n. 160² sui moduli predisposti per le domande il richiedente o il mandatario devono esprimere il consenso alla pubblicazione di dati personali.

Sul sito internet www.usbm.sm e presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi sono disponibili i moduli aggiornati.

¹legge 5 dicembre 2011 n. 189 **Art. 1** - All'art. 88 della legge 25 maggio 2005 n. 79 sono aggiunti i seguenti commi:

“4. La domanda di brevetto per invenzione industriale, di registrazione per disegno o modello o di marchio d'impresa o collettivo vanno redatte sui moduli predisposti dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi. Le domande devono essere firmate in originale dal richiedente o dal mandatario. Il numero di copie della domanda da depositare presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi è stabilito dal Direttore con apposita direttiva amministrativa.

5. La domanda deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal Testo Unico in tema di proprietà industriale. La documentazione incompleta all'atto del deposito della domanda può essere completata nel termine di due mesi dalla data di deposito.

6. Le domande devono essere depositate in originale presso l'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, salvo quanto disposto dall'art. 98 della legge 25 maggio 2005 n. 79. L'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, all'atto del ricevimento, rilascia quale ricevuta una copia della domanda con attestazione di deposito.”

² Legge 5 ottobre 2011 n. 160 – Legge sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi.

Art. 31, ultimo comma: “In ogni caso, i documenti amministrativi che rientrano nei casi previsti dall'art. 30 o che contengono dati, menzioni o informazioni di carattere personale non possono essere resi pubblici prima che siano stati occultati tali dati, menzioni o informazioni o prima che siano stati fatti oggetto di un trattamento tale da rendere impossibile l'identificazione delle persone che vi sono nominate, a meno che queste non vi acconsentano”.